



C&P Account Management
Studio Associato Commerciale Tributario

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccinari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

**Omessi o insufficienti versamenti di saldi e acconti scaduti il 20 agosto 2020:
versamento entro
il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8%**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 98-bis del DL 104/2020**, inserito in sede di conversione in legge, **prevede la possibilità per i contribuenti** che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che **dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro**, nonché per **i contribuenti "minimi" o forfetari o che presentano** altre cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA, **di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti, scaduti il 20.8.2020:** i) **effettuando il versamento entro il 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,8%** delle imposte dovute, senza applicazione di sanzioni; ii) a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019**. Possono usufruire della regolarizzazione anche i **soggetti che partecipano a società**, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che **devono dichiarare redditi "per trasparenza"** ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. **Sono invece esclusi i contribuenti che svolgono attività agricole** e che siano titolari solo di redditi agrari. **La regolarizzazione entro il 30.10.2020:** i) deve **ritenersi applicabile anche al versamento del saldo IVA 2019**, qualora avesse dovuto essere versato entro il 20.8.2020; ii) **non sembra invece applicabile ai versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti, poiché la maggiorazione dello 0,8% è parametrata alle "imposte dovute"**.

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccinari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Premessa

Con l'**art. 98-bis del DL 14.8.2020 n. 104** (c.d. DL "Agosto"), inserito in sede di conversione nella L.13.10.2020 n. 126, è stata prevista la **possibilità di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti, scaduti il 20.8.2020** con la maggiorazione dello 0,4% per effetto della proroga disposta con il DPCM 27.6.2020:

- effettuando i **mancati versamenti entro il 30.10.2020**, con la **maggiorazione dello 0,8%** delle imposte dovute, senza applicazione di sanzioni;
- a condizione che i **contribuenti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il 33% **nel primo semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo del 2019.

Soggetti interessati

La regolarizzazione in esame riguarda:

- i **contribuenti che esercitano attività economiche** per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- i **soggetti che applicano il regime forfettario** di cui alla L. 190/2014, il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi") o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.)
- i **soggetti che partecipano a società**, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (es. soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, **professionisti con studio associato**, soci di società di capitali "trasparenti").

Osserva

Sono invece **esclusi dalla regolarizzazione**, così come dalla precedente proroga, **i contribuenti che svolgono attività agricole e che siano titolari solo di redditi agrari** ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).

Requisito del calo del fatturato

Rispetto alla proroga disposta con il citato DPCM 27.6.2020, **per usufruire della regolarizzazione** entro il 30.10.2020 senza sanzioni, ma **applicando la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute**, è però necessario che i **suddetti contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi **di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo del 2019.

Osserva

Si tratta quindi di una **condizione analoga a quella che era stata prevista nei mesi scorsi al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti IVA**, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, oppure per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto.

Anche ai fini della regolarizzazione in esame devono quindi ritenersi applicabili i chiarimenti che erano stati forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle **modalità di determinazione della riduzione del fatturato o dei corrispettivi** (si vedano, in particolare, le circ. 13.4.2020 n. 9, 6.5.2020 n. 11, 13.6.2020 n. 15 e 21.7.2020 n. 22).

Versamenti oggetto di regolarizzazione

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 riguarda i **versamenti dei saldi e degli acconti d'imposta derivanti dai modelli REDDITI 2020** (es. IRPEF, IRES e relative addizionali) e **dai modelli IRAP 2020**, che dovevano essere effettuati entro il 20.7.2020, oppure entro il 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Saldo IVA relativo al 2019

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 deve ritenersi **applicabile anche al versamento del saldo IVA relativo al 2019**, qualora avesse dovuto essere versato entro il 20.8.2020.

Osserva

Il versamento del saldo IVA 2019 poteva infatti **rientrare nell'ambito dei versamenti sospesi per effetto dell'emergenza da COVID-19**, che dovevano essere effettuati entro il 16.9.2020 o con le rateizzazioni previste dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 e dall'art. 97 dello stesso DL104/2020.

In caso di versamento del **saldo IVA entro il 30.10.2020**, la **maggiorazione dello 0,8% deve essere applicata sull'importo già maggiorato dell'1,2%**, corrispondente alla **maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020** (per effetto delle proroga generalizzata disposta con l'art. 60 del DL 18/2020) **e fino al 30.6.2020** (cioè fino al termine differito previsto prima della proroga disposta con il DPCM 27.6.2020).

Saldo e primo acconto dei contributi INPS

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 **non sembra** invece **applicabile ai versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi INPS** dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata, poiché la maggiorazione dello 0,8% è parametrata alle "imposte dovute".

Ravvedimento operoso

Per i soggetti che non possono avvalersi della **regolarizzazione agevolata entro il 30.10.2020**, resta ferma la possibilità di applicare il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, **in base alle regole generali previste per i versamenti fiscali.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti